

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

Lettera Circolare

Prot. n° P425/4106 sott. 40/A

Roma, 27 marzo 2003

OGGETTO: Rispondenza ai requisiti di prodotto dei dispositivi ed accessori di sicurezza dei serbatoi di G.P.L. costituenti depositi di capacità fino a 5 m³. - Chiarimenti ai fini della sicurezza antincendio. -

Pervengono a questa Direzione quesiti da parte di Comandi Provinciali VV.F. ed Associazioni del settore in merito alla rispondenza ai requisiti di prodotto dei dispositivi ed accessori di sicurezza dei serbatoi costituenti depositi di G.P.L. con capacità complessiva fino a 5 m³, alla luce dell'entrata in vigore della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, recepita con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Al riguardo, nelle more dell'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 19 del citato D.Lgs. n. 93/2000, nonché di un prossimo provvedimento di questa Amministrazione per l'armonizzazione delle vigenti disposizioni con la direttiva europea e le norme CEN di settore, si forniscono i seguenti chiarimenti utili per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi da parte di codesti Uffici.

Ferma restando la validità della lettera circolare n. P 1327/4106 sott. 40/A del 10 novembre 1999 circa la documentazione tecnica da allegare alle istanze di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I., si precisa che tra i dispositivi e gli accessori in dotazione ad ogni singolo serbatoio ai sensi del punto 5.2 dell'allegato al D.M. 31 marzo 1984, l'unico accessorio di sicurezza di cui occorre verificare la conformità alle specifiche regolamentazioni tecniche di prodotto è la valvola di sicurezza.

Pertanto per tale dispositivo l'installatore, ai fini della compilazione della certificazione di installazione secondo il modello allegato alla citata lettera circolare del 10/11/1999, deve accertare l'esistenza di:

- marcatura CE di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 93/2000 o dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'Allegato VII al medesimo decreto legislativo, ovvero
- valutazione di conformità ad opera degli Ispettorati degli utilizzatori di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 93/2000, ovvero
- approvazione di tipo rilasciata da questa Amministrazione, in corso di validità al 29 maggio 2002.